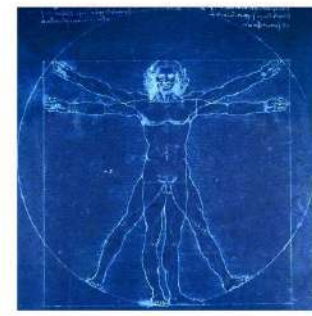




ESHQ Consulting

Aspetti giuridici per la sicurezza nel volontariato

Convegno: «Protezione civile: sinergie tra normazione
volontaria e nuovo Codice»

9 maggio 2019 - Sede UNI, Milano

Alessandro Foti

E.S.H.Q. Consulting srl

Panorama normativo

* **LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123**

- Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

* **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81**

- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

* **DECRETO LEGISLATIVO 3 Agosto 2009, n° 106**

- Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

* **DECRETO MINISTERIALE 13 Aprile 2011**

- Disposizioni in attuazione dell'Art. 3, Comma 3 bis, del D.Lgs N. 81/2008

* **DECRETO MINISTERIALE 12 Gennaio 2012**

I 3 capisaldi

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

Disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e Volontariato

➔ L'art. 3, comma 3-bis del T.U., introdotto dal d.lgs. n. 106/2009 stabilisce che, **nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile**, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, **le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività**, da individuarsi con decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione Civile e il Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

➔ Il **Decreto** Ministeriale 13 Aprile 2011 si propone di **coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con** il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia **la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.**

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

Definizione di: Organizzazione di volontariato di Protezione Civile

➔ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per **"organizzazione di volontariato della protezione civile" ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro,** compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, **che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso** in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 L. 24/02/1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse materie.

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

Esigenze e contesti di applicazione

- ➔ L'art. 2 del **Decreto stabilisce**, nei primi due commi, il principio secondo il quale **le norme in materia di salute e sicurezza** sul luogo di lavoro contenute nel T.U. **sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari** della protezione civile e dai volontari delle altre organizzazioni cui si applica il decreto stesso.
- ➔ **L'attività** delle organizzazioni di volontariato della protezione civile **si svolge in contesti caratterizzati necessariamente da:**

Urgenza

Emergenza

Imprevedibilità

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

Organizzazioni di volontariato e Protezione Civile Criteri operativi e attività di Protezione Civile

→ L'organizzazione di volontariato, si deve, in ogni modo preoccupare di adottare concreti criteri operativi idonei a proteggere l'attività dei volontari e delle persone coinvolte nell'attività di protezione civile.

→ Le disposizioni sulla sicurezza degli operatori delle organizzazioni di volontariato, in esso contenute, non possono, in ogni caso, comportare omissione o ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi individuati e, in particolare, quelli di cui all'art. 2, l. n. 225/1992.

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

Criterio di prevalenza

➔ Il legislatore introduce il **criterio di prevalenza delle** esigenze connesse alle **attività ed ai compiti di protezione civile rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute degli operatori** volontari delle organizzazioni di protezione civile, le quali ultime, quindi, non potranno **mai arrecare intralcio o costituire ostacolo agli interventi di protezione** e soccorso in occasione degli eventi specificati nell'art. 2 L. n. 225/1992.

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

Equiparazione del Volontario al Lavoratore: Obblighi dell'Organizzazione

→ **L'equiparazione al lavoratore**, ai fini dell'applicazione del T.U., **del volontario delle** organizzazioni della protezione civile **è**, quindi, **limitata solo ad alcuni aspetti ben definiti dalla norma** attraverso il richiamo al **successivo art. 4**. Tali aspetti, riconducibili ai fondamentali obblighi posti in capo al datore di lavoro e al lavoratore da parte del T.U., sono:

→ **l'obbligo** dell'organizzazione **di impartire**, a livello generale, al volontario **la formazione, l'informazione e l'addestramento**;

→ **l'obbligo** dell'organizzazione **di sottoporre** il volontario **a "controllo sanitario"**;

→ **l'obbligo** dell'organizzazione di **dotare il volontario di attrezzature e dispositivi di protezione individuale** idonei allo specifico impiego

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

La determinazione delle posizioni di garanzia

➔ **La determinazione**, all'interno delle organizzazioni volontariato aderenti al Servizio nazionale di protezione civile, **dei soggetti che ricoprono posizioni di garanzia nei confronti degli operatori deve essere effettuata tenendo conto**, in primo luogo, **della specifica organizzazione dell'associazione e, quindi, della configurazione di ruoli e incarichi**, attraverso la quale la stessa organizzazione si è strutturata.

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

Il Legale Rappresentante

➔ **Il soggetto che viene individuato come primo** e principale **destinatario degli obblighi** di sicurezza e salute durante l'attività dei volontari, **è, quindi, il legale rappresentante dell'organizzazione,** da individuarsi nella persona che, in base allo statuto o all'atto costitutivo della compagine di volontariato, è dotato del potere di rappresentanza, vale a dire del potere di agire in nome e per conto della stessa e di impegnarla nei confronti dei terzi.

➔ **Il legale rappresentante è, dunque, il soggetto che ha il dovere giuridico di adempiere agli obblighi** di sicurezza e salute sul lavoro specificati nell'art. 4 del decreto.

Imprudenza, Imperizia, negligenza,

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

Il Preposto (Capo-Squadra)

➔ **La figura del preposto può essere rinvenuta** all'interno delle organizzazioni di volontariato della protezione civile: si pensi, ad esempio, a tutti quei **soggetti che hanno la funzione di coordinare e sovrintendere all'attività** svolta da volontari organizzati in squadre o gruppi o turni di attività.

➔ **Costoro rivestono** senza dubbio **la tipica posizione di garanzia** del preposto, **avendo il compito di controllare e vigilare l'attività** dei volontari a loro affidati, anche per quello che concerne **il corretto utilizzo dei mezzi, delle attrezzature, dei dispositivi di protezione ed il rispetto delle procedure** operative disposte dai responsabili dell'Ente.

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

La valutazione dei rischi

➔ **Risulta evidente**, per come è configurata **la valutazione del rischio** da parte del legislatore, questo adempimento di sicurezza, di fondamentale importanza nel sistema di prevenzione e protezione aziendale, **appare di difficile trasposizione con riguardo all'attività delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.**

➔ **L'attività** di queste organizzazioni, infatti, **è caratterizzata dall'estrema imprevedibilità e variabilità degli scenari operativi, dall'indeterminatezza dei luoghi e degli ambienti in cui il personale volontario è chiamato ad operare, dall'urgenza degli interventi;** tutte caratteristiche che rendono particolarmente complessa, assai problematica, se non addirittura impossibile, l'azione di preventiva analisi e di successiva pianificazione e programmazione in cui si sostanzia la valutazione dei rischi.

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

Documento di valutazione dei rischi

➔ **In pratica, le organizzazioni** di volontariato della protezione civile **dovranno,** nei termini limitati anzidetti, **procedere ad una valutazione dei rischi** insiti nell'attività degli operatori volontari, **pur senza obbligo di formalizzare tale valutazione in un documento** e dovendo, però, determinare effettivi criteri operativi in base ai quali organizzare e gestire in sicurezza l'attività dei propri volontari.

➔ **La parte dispositiva del decreto** ministeriale è aperta dall'impianto definitorio (art. 1), che, con tutta evidenza, **pone in primo piano** (ritenendo, evidentemente, tali misure le uniche realmente efficaci nel peculiare contesto delle attività di protezione civile) **l'essenziale funzione della formazione, dell'informazione, dell'addestramento nonché del controllo sanitario,** al fine di prevenire o ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle peculiari attività oggetto di tutela.

I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

E' sempre possibile **valutare i rischi**?

- La valutazione dei rischi nelle attività di protezione civile, così come viene effettuata nel mondo del lavoro, appare di **difficile realizzazione**.
- **L'estrema imprevedibilità e variabilità** degli scenari operativi, l'indeterminatezza dei luoghi e degli ambienti in cui il personale volontario è chiamato ad operare e l'urgenza degli interventi, caratterizzano in modo particolare tutte le attività.

Allora cosa possiamo fare??? VdR di attrezzature, macchine, strumentazione, scenari tipo.

VALUTARE IL RISCHIO

Noi valutiamo continuamente il rischio durante

la nostra vita quotidiana, ma quando operiamo come

Volontari di PC ?

E' sufficiente il buon senso ?



©BNP Design Studio * www.ClipartOf.com/1110178

NO

Formazione, addestramento, esercitazioni, organizzazione, attrezzature e DPI adeguati e infine *Buon senso*

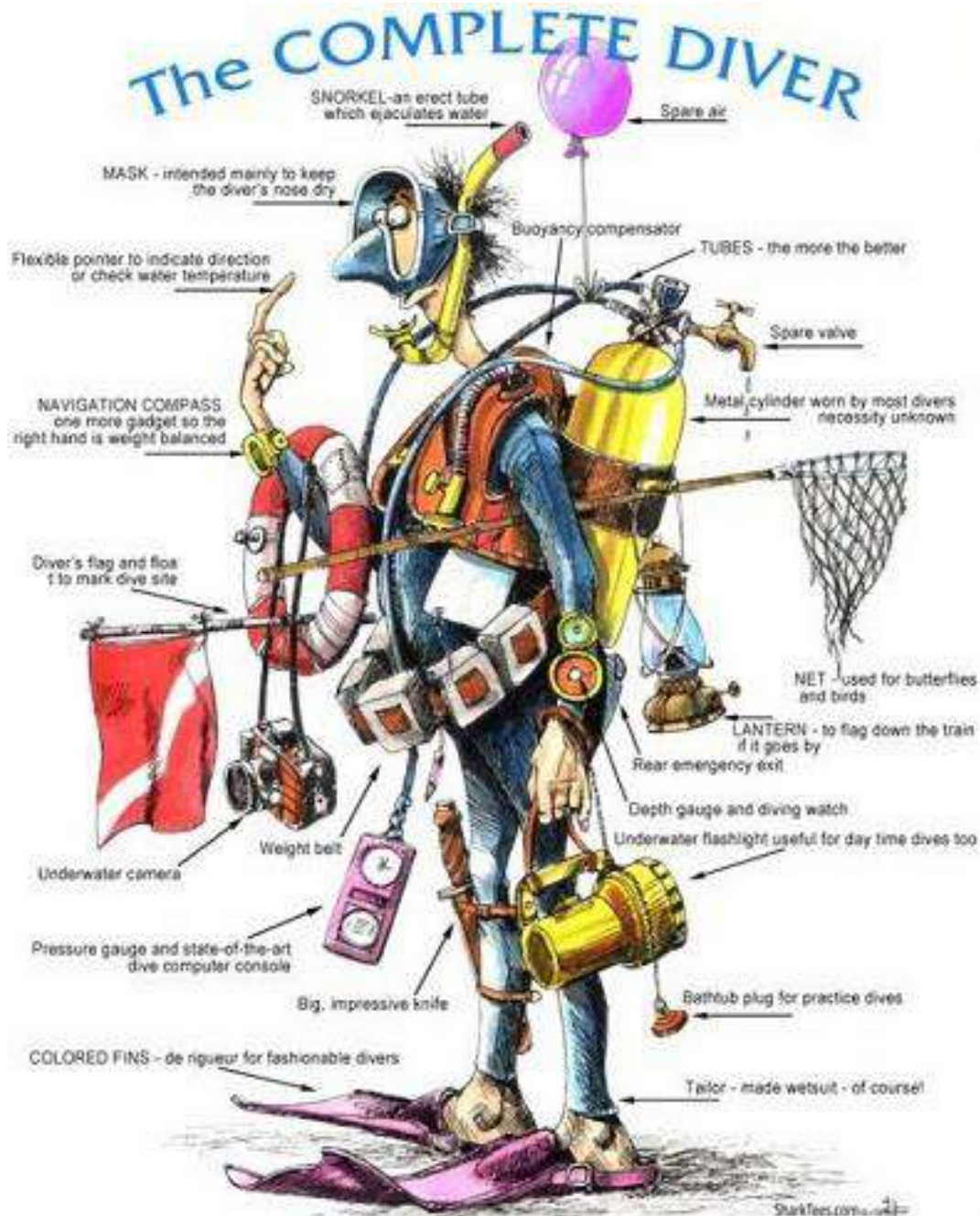
I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.

L' **informazione** sui rischi in base allo scenario operativo con interventi generali ed ipotetici, individuando, misure e procedure standard per lo svolgimento in sicurezza dell'intervento.

La **formazione** (e **addestramento**) sulla valutazione:

- La formazione in questo caso consiste in un processo educativo che mira a far acquisire al volontario, competenze e conoscenze tali da consentirgli di comportarsi stabilmente, costantemente, in maniera sicura sui luoghi di intervento, riconoscendo i rischi espositivi e gestendo autonomamente l'eliminazione o riduzione degli stessi, attraverso il **corretto uso** delle attrezzature, dei mezzi, dei dispositivi e il rispetto delle procedure di lavoro.

Grazie per l'attenzione



E.S.H.Q. Consulting Srl



ESHQ Consulting

*Consulenza tecnico-
professionale, formazione e
audit per i sistemi qualità,
ambiente, salute e sicurezza
sul lavoro, energia.*

*Implementazione, audit e
Organismi di Vigilanza per
Modelli Organizzativi 231.
Cantieri, Privacy, HACCP.*

Sede nord:

20090 Settala (Mi)

Tel: 02.47957969 / 02.95770601

Sede centro:

00166 Roma

Tel: 06.61901231 / 06.95557515

Sede sud: Via del Fante, 33 b sexies

91025 Marsala (Tp)

Tel +39 0923.1875100

Email: info@eshqconsulting.it

Pec: info@pec.eshqconsulting.it

Web: www.eshqconsulting.it